

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 390

Cont. n. 2724/96/N-SH. M. dell'A. e T. del T. e del M. c/ Regione Puglia. Non proposizione ricorso per la cassazione della Sentenza n. 1862/2015 della Corte d'Appello di Bari, Terza sez. Civile.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nuziante:

- la Corte d'Appello di Bari, con sentenza n.304 del 31 marzo 2006, in riforma della Sentenza n.1176 del 11 giugno 2002 del Tribunale di Bari, condannava il M. dell'A. e T. del T. e del M. al pagamento, in favore della Regione Puglia, degli interessi ex art.35 D.P.R. 1063/62 da quest'ultima versati all'ATI che si era aggiudicata l'appalto di alcuni lavori necessari per il disinquinamento del Golfo di Manfredonia, per i quali il M. dell'A. e T. del T. e del M. con provvedimento del 30 dicembre 1989 le aveva assegnato un finanziamento di L. 13.604.000.000, ai sensi dell'art.2 bis della L.283 del 1989, tardivamente corrisposto. Osservava la Corte d'Appello che il predetto M. era rimasto inadempiente all'obbligazione assunta con il menzionato provvedimento;
- il M. dell'A. e T. del T. e del M. proponeva, pertanto, ricorso per la cassazione della sentenza sopracitata;
- con sentenza n. 3045/2011, la Corte Suprema di Cassazione cassava con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, la predetta sentenza;
- al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, la Regione Puglia, giusta Delibera di G.R. n. 687/2012, riassumeva il giudizio in oggetto dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, per mezzo degli Avv.ti Francesco Paparella e Marco Palieri, legali esterni;
- la Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, con Sentenza n. 1862/2015, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Regione Puglia con atto di citazione in riassunzione, rigettava l'appello proposto dalla Regione Puglia avverso la Sentenza del Tribunale di Bari n. 1176/2002, compensando le spese processuali dei giudizi di appello, cassazione e rinvio;
- in merito all'eventuale ricorso per la cassazione della citata Sentenza n. 1862/2015 della Corte d'Appello di Bari, i legali officiati per la Regione Puglia, Avv.ti Francesco Paparella e Marco Palieri, hanno ritenuto non sussistenti i presupposti e le condizioni per proporre nuovo gravame innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, essendosi i Giudici di Appello uniformati ai principi affermati dal Giudice di legittimità con la pronuncia di rinvio n.3045/2011;
- il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre nuovo gravame dinanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della Sentenza n. 1862/2015 della Corte d'Appello di Bari.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non proporre gravame innanzi alla Corte Suprema di Cassazione per la riforma della Sentenza n. 1862/2015 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile; di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante